

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio Regionale della Lombardia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1973

Istituzione dell'Ente per le Ville Lombarde

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge viene proposto contemporaneamente all'istituzione del « Ministero per i beni culturali » e quindi potrebbe apparire come una iniziativa della Regione che non si armonizza con la ristrutturazione dell'Amministrazione centrale, anzi potrebbe apparire come un'inutile complicazione.

Ma il disegno di legge non comporta, nè vuole comportare, innovazioni delle attuali competenze degli organi del Ministero della pubblica istruzione e quindi non compromette le linee di riforma di tale Ministero.

Il disegno di legge vuole essere un intervento di tipo « cautelare », vuole cioè « salvare » le ville della Lombardia in attesa che venga compiutamente organizzato il « Ministero per i beni culturali ».

L'iniziativa riveste pertanto un particolare significato per la comunità della regione Lombardia la cui popolazione è la più interessata alla salvaguardia delle Ville Lombarde che, come si legge nella relazione della Giunta, sono testimonianza viva della storia della cultura propria di questa Regione.

La Regione ha il diritto e il dovere di porsi come l'autorità di governo politicamente responsabile di quanto si deve fare per la salvaguardia dell'instimabile patrimonio artistico delle Ville Lombarde.

Ci sono delle difficoltà di carattere giuridico: esistono inutili divisioni di competen-

ze tra organi periferici del Ministero della pubblica istruzione in ordine alla tutela dei beni culturali.

E il nuovo Ministero dei beni culturali vuole essere la soluzione di tale problema, soluzione che non sarà certo facile e della quale non è certo facile intravedere il contenuto e i tempi.

In attesa di questa soluzione organica, la regione Lombardia, fondandosi sui precedenti delle Ville Venete e delle Ville Vesuviane, propone al Parlamento nazionale la istituzione di un Ente regionale per la conservazione, il restauro e la valorizzazione delle Ville esistenti in Lombardia.

La vigilanza sull'Ente viene attribuita alla Regione che avrà anche il potere di emanare tutta la restante normativa di attuazione e di dettaglio.

È un gesto di responsabilità politica propria della Regione. Può darsi che il Parlamento risolva presto il problema dell'organizzazione del Ministero per i beni culturali; in tal caso l'iniziativa regionale verrebbe assorbita dalla riforma. Ma se i tempi per il pieno funzionamento del Ministero e per la chiara definizione dei compiti della Regione in materia di beni culturali dovessero essere più lunghi di quelli sperati, noi avremmo offerto lo strumento idoneo per una politica di conservazione delle Ville Lombarde, ormai non più differibile.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai fini della conservazione, del restauro e della valorizzazione delle ville lombarde aventi particolare interesse storico, artistico, ambientale e paesistico è istituito l'Ente per le ville lombarde, con sede in Milano.

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e struttura consorziale.

La regione Lombardia provvederà con legge a stabilire le norme sulla costituzione, sull'ordinamento e sull'amministrazione dell'Ente, nonché quelle necessarie per il raggiungimento dei suoi compiti istituzionali, uniformandosi alle disposizioni contenute negli articoli seguenti e ispirandosi, per quanto non previsto dalla presente legge e in quanto compatibili, ai principi stabiliti nei riguardi dell'Ente per le ville venete dalla legge 6 marzo 1958, n. 243, e successive modificazioni ed integrazioni e nei riguardi dell'Ente per le ville vesuviane dalla legge 29 luglio 1971, n. 578.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge si intende per villa qualsiasi complesso edilizio residenziale originariamente costruito in territorio extraurbano, avente carattere monumentale e rilevante interesse storico, artistico, ambientale e paesistico ivi comprendendo castelli residenziali o già residenziali, palazzi extraurbani, corti monumentali, dimore ed edifici affini.

Sono ville lombarde quelle ubicate nel territorio della regione Lombardia.

I parchi e i giardini annessi alle ville ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

Art. 3.

Fanno parte obbligatoriamente del Consorzio le amministrazioni provinciali della Lombardia e i comuni nel cui territorio si trovano le ville previste dall'articolo 2. Con

la legge regionale di cui all'articolo 1 sarà stabilito l'ammontare del loro contributo annuale, in proporzione alla rispettiva popolazione e per ciascuna amministrazione provinciale in misura comunque non superiore a un decimo del contributo annuale della Regione.

Del Consorzio fa parte anche lo Stato, il cui contributo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, è di un minimo di lire 300 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1992.

L'erogazione del contributo statale è subordinato al fatto che le restanti contribuzioni ordinarie dell'Ente ammontino complessivamente a una somma almeno pari al detto contributo.

Possono far parte del Consorzio altresì i consorzi e le altre forme associative tra gli enti locali, nonché gli enti pubblici e privati che saranno indicati dalla legge della Regione.

Art. 4.

Del Consiglio di amministrazione dell'Ente fanno parte due rappresentanti di diritto dello Stato, designati l'uno dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro nonché il soprintendente ai monumenti e il soprintendente alle gallerie per la Lombardia, ovvero un loro delegato.

Questi ultimi fanno parte altresì del comitato esecutivo.

Art. 5.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza della Regione.

Del collegio dei revisori fa parte un funzionario del Ministero del tesoro, designato dal relativo Ministro.

Art. 6.

Restano ferme, anche nei confronti delle ville di cui all'articolo 1, le attribuzioni degli organi centrali e periferici del Ministero del-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la pubblica istruzione, previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico.

Per l'esercizio di tali attribuzioni, ivi comprese le attività istruttorie necessarie per la tempestiva individuazione delle ville e la loro salvaguardia, essi si avvalgono della collaborazione dell'Ente di cui all'articolo 1, secondo modalità che saranno stabilite d'intesa tra le amministrazioni interessate.

Art. 7.

Ai fini del raggiungimento dei suoi compiti istituzionali, l'Ente assume, anche in collaborazione con gli enti locali interessati, tutte le iniziative opportune perchè venga assicurata e incrementata la finalità culturale e turistica delle ville di cui all'articolo 1.

Oltre a promuovere gli studi necessari, l'Ente può intervenire finanziariamente, stipulare e concedere mutui, nonchè sostituirsi ai proprietari delle ville — secondo modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 1 — nella progettazione ed esecuzione dei lavori di consolidamento, manutenzione e restauro necessari per assicurare la conservazione degli immobili o impedirne il deterioramento.

Può altresì espropriare od acquistare le ville delle quali non sia possibile assicurare altrimenti la conservazione.

In caso di espropriazione per pubblica utilità, i provvedimenti relativi sono di competenza della Regione, a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Art. 8.

Si applica alle ville lombarde l'articolo 28 della legge 6 marzo 1958, n. 243, così come modificato dall'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, e dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 407.

Si applica altresì, in caso di acquisto di ville da parte dell'Ente alle condizioni ivi

stabilite, l'articolo unico della legge 15 luglio 1950, n. 592.

Per la realizzazione dei suoi fini istituzionali l'Ente ha la possibilità di acquistare beni immobili senza l'autorizzazione governativa di cui all'articolo 17 del codice civile.

Art. 9.

Per tutti gli atti e le controversie l'Ente per le ville lombarde è equiparato alle amministrazioni dello Stato e può avvalersi, per la sua rappresentanza e difesa, dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 10.

All'onere annuo di lire 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge negli esercizi finanziari indicati dall'articolo 3 si provvede, quanto all'esercizio 1973, mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1992 si provvederà con iscrizione di apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.